



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL

Via Università 4, Modena

Tel.: 059/2056512 – 205 7078-6445-6493-6447-6450

e-mail: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

pec: selezioni@pec.unimore.it

Pubblicato su Albo on line e sul sito internet di Ateneo

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22-ter;

VISTA la Legge 5 giugno 2025, n. 79 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 ottobre 2025;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 novembre 2025;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È emanato il “**Regolamento per il conferimento di Incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22-ter della Legge n. 240/2010**”

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - per **Struttura/e**: i Dipartimenti e i Centri di Ateneo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
 - per **Tutor**: professori o ricercatori di ruolo oppure ricercatori a tempo determinato sotto la cui supervisione opera il titolare di Incarico di ricerca. I ricercatori a tempo determinato possono svolgere il ruolo di tutor solo se possono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del relativo Incarico di ricerca;
 - per **Responsabile scientifico**: professori o ricercatori di ruolo oppure ricercatori a tempo determinato abilitati a ricoprire il ruolo nei progetti (RTT, RTD-B) in qualità di responsabili della ricerca;
 - per **Incarico di ricerca**: incarico finalizzato all’introduzione alla ricerca e all’innovazione, sotto la supervisione di un tutor, conferito a giovani studiosi ai sensi dell’art. 22-ter della L. 240/2010;

- per **proroga del contratto**: il prolungamento della durata del contratto originario oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;
 - per **rinnovo del contratto**: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione delle attività inerenti la tematica di riferimento della ricerca.
2. Nel presente Regolamento i termini per i titoli, i ruoli e le cariche declinati rispetto ad un genere devono intendersi riferiti a tutti i generi. Nella redazione degli atti, l'Università utilizza la lingua italiana con valore inclusivo nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito “Ateneo” o “Università”) può conferire “Incarichi di ricerca” finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor, a giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di Incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 - Natura e durata degli Incarichi di ricerca

1. Il conferimento degli Incarichi di ricerca comporta l'instaurazione di rapporti disciplinati da contratti individuali di diritto privato che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, regolati dalle previsioni dell'art. 22-ter della L. 240/2010, dal presente regolamento e dal contratto sottoscritto.
2. Gli Incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati o rinnovati fino alla durata complessiva di tre anni.
3. La durata complessiva degli Incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, compresi eventuali rinnovi o proroghe, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
4. I termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, c. 4, del DPR 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
6. Ai fini del computo della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di Incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico annuo lordo determinato dall'Ateneo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, sulla base dei seguenti livelli:

- livello minimo: pari al trattamento economico stabilito con decreto MUR;
- livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il livello minimo e il livello massimo;
- livello massimo: pari al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe VI.

2. Il trattamento economico è soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 L. 392/1978.

3. L'importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'Incarico in rate mensili posticipate di pari importo.

4. In caso di bandi competitivi di cui al successivo art. 5, commi 5, 6 e 8, l'importo del trattamento economico complessivo è quello stabilito dal bando stesso.

5. Agli Incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 476/1984 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche).

6. In materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 335/1995 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali). Il titolare dell'Incarico ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.

7. In materia di congedo per malattia si applica quanto disposto dall'art. 1, c. 788, della L. 296/2006 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).

8. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo o dal soggetto finanziatore fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'Incarico di ricerca.

9. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa di responsabilità civile.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 4 – Attivazione e finanziamento

1. Gli Incarichi di ricerca possono essere finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, oppure con fondi a disposizione delle Strutture e/o del bilancio di Ateneo nel rispetto del limite di spesa di cui al seguente comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 49/2012, la spesa complessiva per l'attribuzione degli Incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010, nonché degli Incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e per la

stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lett. a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi oppure da accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati.

3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 5 - Procedura di attivazione

1. La procedura per il conferimento di Incarichi di ricerca prevede l'espletamento di procedure selettive pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. L'attivazione delle procedure di conferimento degli Incarichi di ricerca è deliberata dalle Strutture nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.

3. La delibera deve indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene indetta la procedura;
- b) la durata degli Incarichi di ricerca;
- c) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
- d) titolo del progetto di ricerca e descrizione di attività e obiettivi oggetto dell'incarico;
- e) il tutor;
- f) il gruppo scientifico-disciplinare e la relativa area scientifica;
- g) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- h) livello e relativo importo del trattamento economico annuo lordo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere;
- i) i requisiti di partecipazione e il numero massimo di pubblicazioni e altri prodotti scientifici, comunque non superiore a 5, che ciascun candidato può produrre ai fini della valutazione;
- j) eventuali ulteriori titoli e lingua/e straniera/e;
- k) il termine per la presentazione delle domande, non inferiore a quindici giorni, salvo motivate esigenze derivanti dal progetto di ricerca;
- l) la previsione di colloquio in sede di selezione e, se previsto, eventuale data, ora e modalità di svolgimento;
- m) data presunta di inizio dell'attività;
- n) indicazioni dei fondi e dell'eventuale programma di ricerca sui quali grava il costo del contratto.

4. Esclusivamente per motivi straordinari debitamente motivati, il Direttore della Struttura, sotto la propria responsabilità, può richiedere di avviare le procedure selettive per il conferimento di Incarichi di ricerca da sottoporre a ratifica nel primo Consiglio di Struttura utile.

5. Le Strutture possono inoltre proporre di conferire un Incarico di ricerca ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti pubblici o privati internazionali, nazionali o regionali notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, ovvero dal partenariato nel caso di programmi unionali che prevedano tale procedura, i quali emanano propri bandi competitivi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

6. Nei casi di cui al precedente comma è competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberare di conferire l'Incarico di ricerca ai vincitori della selezione, secondo le regole stabilite dall'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.

7. Su proposta delle Strutture e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è possibile conferire Incarichi di ricerca a candidati che sono risultati assegnatari di "Seal of Excellence" o equivalenti a valere sui fondi dell'Ateneo o della Struttura.

8. Per gli Incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

Art. 6 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane, deve contenere gli elementi di cui all'art. 5, c.3, le modalità di selezione e di presentazione delle domande e il trattamento giuridico e previdenziale.

2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni e alla raccolta di manifestazioni di interesse giovani studiosi italiani o stranieri in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, o di titolo equivalente conseguito all'estero, conseguito da non più di sei anni, e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. L'equivalenza del titolo conseguito all'estero è valutata secondo le modalità previste dal bando di selezione.

3. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

4. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto dirigenziale, e notificata all'interessato.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. La procedura di valutazione comparativa è svolta dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane, alla scadenza del bando, su proposta della Struttura richiedente l'attivazione dell'Incarico. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale, sul sito internet di Ateneo.
2. La Commissione è composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori esperti sui temi oggetto del bando, dei quali almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.
3. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dal Decreto Ministeriale n. 456/2023. In questo caso, la Struttura delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con i temi oggetto del bando e l'eventuale declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
4. Non possono far parte della Commissione:
 - a) i Professori e i Ricercatori che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) i Professori e i Ricercatori che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, c. 7, secondo periodo, della L. 240/2010;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
6. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
10. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Procedura di selezione

1. La selezione, per titoli oppure per titoli e colloquio, assicura la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed è volta a valutare il possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto del bando.
2. I candidati devono produrre l'intera documentazione per la valutazione, secondo le modalità indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) titoli di studio, attività di ricerca precedentemente svolte, esperienze lavorative e propensione alla ricerca, pubblicazioni, tesi e altri prodotti scientifici, in relazione all'oggetto previsto dal bando;
 - b) eventuale colloquio, in seduta pubblica, volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché la conoscenza di una o più lingue straniere rilevanti per le attività di ricerca da svolgere.
4. I punteggi degli elementi oggetto di valutazione sono stabiliti nel bando di selezione, prevedendo 100 punti complessivi.
5. La Commissione determina le modalità di valutazione dei candidati da pubblicare sul sito di Ateneo. Dopo adeguata valutazione sulla base dei criteri stabiliti, la Commissione esprime un giudizio per ciascun candidato relativamente agli elementi di valutazione.
6. Nel caso in cui la procedura preveda lo svolgimento del colloquio, i punteggi attribuiti nella valutazione preliminare sono resi noti prima del colloquio stesso. Se la data del colloquio non è già prevista nel bando, i candidati sono avvisati con almeno dieci giorni di anticipo. La Commissione esprime un motivato giudizio relativo al colloquio per ciascun candidato e attribuisce il relativo punteggio.
7. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione preliminare e nel colloquio, se previsto.
8. La Commissione redige la graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore. La selezione si intende superata con un punteggio minimo complessivo (titoli oppure titoli e colloquio) di 60/100. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i titolari di Incarichi di ricerca e, subordinatamente, in caso di ulteriore parità, di età anagrafica minore.

Art. 10 - Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori con la redazione della graduatoria di merito entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Dirigente della Direzione Organizzazione Programmazione e Sviluppo Risorse Umane una proroga fino a due mesi.
2. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane procede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta della Struttura.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto dirigenziale entro un mese dalla consegna dei verbali al competente ufficio. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.

4. La validità della graduatoria di merito è fissata in sei mesi dalla data di approvazione degli atti.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore o di cessazione anticipata si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del precedente comma.
6. In presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività, entro i termini del comma 4, è possibile il conferimento di ulteriori Incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria. In tal caso, lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato con delibera della Struttura anche diversa da quella che ha richiesto il bando, previo accertamento della copertura finanziaria.

Art. 11 – Procedura di conferimento diretto a seguito di manifestazione di interesse

1. La procedura di conferimento diretto di Incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi, prevede la pubblicazione di avvisi ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.
2. L'attivazione delle procedure di conferimento diretto degli Incarichi di ricerca è deliberata dalle Strutture su proposta del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Dirigente della Direzione Organizzazione Programmazione e Sviluppo Risorse Umane, deve indicare:
 - a) il numero e la durata degli Incarichi;
 - b) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - c) titolo del progetto di ricerca e descrizione di attività e obiettivi oggetto dell'Incarico;
 - d) il tutor;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare e la relativa area scientifica;
 - f) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g) livello e relativo importo del trattamento economico annuo lordo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere;
 - h) i requisiti di partecipazione;
 - i) le modalità e il termine per la presentazione delle domande, non inferiore a dieci giorni, salvo motivate esigenze derivanti dal progetto di ricerca;
 - j) data presunta di inizio dell'attività;
 - k) le indicazioni dei fondi sui quali grava il costo del contratto.
4. L'avviso è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.
5. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo ufficiale di Ateneo.
6. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca e può essere integrata da eventuale colloquio, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'Incarico, nonché l'adeguata conoscenza della lingua straniera. È facoltà del Responsabile scientifico avvalersi del parere di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri.
7. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, qualora la valutazione delle manifestazioni di interesse si svolga a livello di network progettuale nel rispetto delle regole del finanziamento di cui al comma 1, la modalità della valutazione seguirà dette regole, fatta salva la partecipazione del Responsabile scientifico alla procedura valutativa.

8. Il Responsabile scientifico e gli eventuali esperti coinvolti, prima della valutazione, rilasciano apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità con i candidati ai sensi dell'art. 51 c.p.c. Nel caso di accertata incompatibilità del Responsabile scientifico il Responsabile della Struttura individua, ai fini della valutazione, altro professore o ricercatore, inquadrato nel settore scientifico disciplinare oggetto dell'Incarico di ricerca.
9. Il Responsabile scientifico redige un verbale della valutazione svolta, esprimendo, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e individuando il candidato con il profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto, motivandone la scelta.
10. Il Responsabile scientifico conclude il processo di selezione entro un mese dalla scadenza dell'avviso. Sulla base di una richiesta motivata, il Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane può concedere una proroga fino a un mese.
11. Gli atti della procedura di conferimento diretto e la eventuale graduatoria di merito sono approvati con decreto del Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo.
12. Nei casi di mancato inizio di attività del vincitore o di sua espressa rinuncia, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento dell'Incarico di ricerca, si può procedere allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro un mese dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

TITOLO III – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 12 - Stipula dell'Incarico di ricerca

1. L'Amministrazione, ai fini del conferimento dell'Incarico, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'incarico devono essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale dell'Incarico;
 - b) la sede principale di svolgimento dell'Incarico;
 - c) le attività di assistenza alla ricerca e all'innovazione oggetto del contratto;
 - d) il tutor di riferimento;
 - e) il trattamento economico annuo lordo;
 - f) l'obbligo di presentazione e le modalità con cui il titolare dell'Incarico è tenuto a fornire la/le relazione/i (e ogni altra eventuale documentazione richiesta anche dall'ente finanziatore) attestante l'attività scientifica svolta e i risultati ottenuti;
 - g) le cause di risoluzione e di recesso dall'Incarico;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore e dal Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane.
4. La mancata sottoscrizione dell'incarico da parte del vincitore nei termini indicati dall'Amministrazione è considerata rinuncia alla presa di servizio con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Art. 13 - Rapporto di lavoro

1. Il titolare dell'Incarico di ricerca svolge esclusivamente l'attività di assistenza alla ricerca oggetto del contratto sottoscritto sotto la supervisione del tutor.
2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal tutor.
3. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei risultati ottenuti nell'espletamento dell'Incarico di ricerca viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.
4. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità/paternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.
5. L'Ateneo e il titolare dell'Incarico di ricerca assicurano il rispetto della nuova Carta Europea dei Ricercatori, adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della L. 300/1970 e ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suoi delegati.
7. Il titolare di Incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Per i titolari di Incarichi di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze di assistenza alle attività di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Ateneo e le strutture sanitarie di riferimento.
9. Per lo svolgimento di attività funzionali alle attività oggetto del contratto, i titolari di Incarichi possono essere autorizzati da altri enti, pubblici o privati, ad accedere agli spazi con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Ateneo e gli enti di riferimento.
10. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori della Struttura che ha proposto il conferimento dell'Incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Struttura, sentito il Tutor della ricerca.
11. Gli Incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs.75/2017.

Art. 14 – Proroga e rinnovo degli Incarichi di ricerca

1. La proroga e il rinnovo del contratto sono deliberati dalla Struttura che ha attivato l'Incarico, previa approvazione della relazione finale da parte del tutor, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
2. La delibera deve essere trasmessa all'Amministrazione almeno un mese prima della scadenza contrattuale e deve indicare la durata della proroga o del rinnovo e i fondi relativi alla copertura finanziaria.
3. La proroga e il rinnovo concorrono al termine massimo di durata complessiva di tre anni di cui al precedente art. 2, c. 3, e di durata massima complessiva di undici anni di cui all'art. 2, c. 5, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 4, c. 2.
4. La proroga e il rinnovo del contratto di lavoro sono sottoscritti dal titolare dell'Incarico e dal Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane.
5. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità l'incarico è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per il periodo residuo, ossia il periodo che intercorre tra la data di sospensione e la scadenza originale del contratto.

6. L'incarico può essere sospeso anche nei casi di assenza per malattia e infortunio ed è prorogato per il periodo residuo, ossia il periodo che intercorre tra la data di sospensione e la scadenza originale del contratto, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Art. 15 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. La mancata presa di servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del contratto.
3. Ciascuno delle parti può recedere prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
4. Il titolare di Incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso di almeno dieci giorni al Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane.
5. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
6. In caso di cessazione del rapporto, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 16 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli Incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - titolarità di assegno di ricerca, Contratto di Ricerca, Incarico post-doc, Incarico di ricerca e contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - titolarità di borse di dottorato di ricerca o altre borse di studio o di ricerca a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università.
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'Incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Fatte salve le condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi, in caso di richiesta di incarichi esterni, si pronuncia il Direttore della Struttura, tenuto conto del parere del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
4. Ai titolari di Incarichi di ricerca possono essere attribuiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 previo parere favorevole della Struttura di appartenenza compatibilmente con l'attività di ricerca.

5. I titolari di Incarichi di ricerca non possono svolgere incarichi di docenza conferiti a qualsiasi titolo presso Università telematiche.
6. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto della Rettrice e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Le pubblicazioni all'Albo Ufficiale dell'Università, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le eventuali spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico della Struttura che ha proposto la selezione.

Modena, 12 novembre 2025

LA RETTRICE

(Prof.ssa Rita CUCCHIARA)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005